



STATI GENERALI DELL'ENERGIA IN PIEMONTE

Sala Auditorium Banco BPM – Piazza San
Carlo, 196 – Torino

23 GENNAIO 2020

NUOVI STRUMENTI ATTUATIVI: LE COMUNITA'
ENERGETICHE.

Filippo BARETTI

Settore Sviluppo Energetico Sostenibile



IL CAMBIAMENTO IN ATTO.

VERSO L’AFFERMAZIONE DELLA FIGURA DEL “PROSUMER”

Nell’ambito della transizione energetica verso un’economia a basso contenuto di carbonio sta per compiersi, per primo nel settore elettrico, una trasformazione epocale. La progressiva penetrazione della **generazione distribuita**, accompagnata dalla **digitalizzazione** e da **quote crescenti di “intelligenza” e flessibilità** nelle reti, sta favorendo la definitiva affermazione nel libero mercato di un **indiscusso protagonista: il “prosumer” introdotto dalla Direttiva RED II**.


La possibilità di consentire in tempo reale il dialogo tra **produzione e consumo a livello locale**, beneficiando di **sistemi di accumulo, di misurazione intelligente** dei consumi e di **gestione a distanza dei contratti**, costituirà presupposto non solo per ottimizzare **l’utilizzo a livello locale dell’energia prodotta da FRNP**, consentendo alle stesse di **fornire servizi di rete**, ma anche di **migliorare l’efficienza energetica e l’affidabilità del sistema, aumentando la capacità di connessione** alla rete.

La diffusione a “macchia d’olio” di tali funzionalità basate su **quattro innovazioni dirompenti (sviluppo digitale, sistemi di accumulo, reti intelligenti e smart metering)**, **non è più una questione di “se”, ma di “quando”**.





LA FIGURA DEL “PROSUMER” - Art. 21, RED II.



Il “prosumer” coincide con un “autoconsumatore singolo di energia rinnovabile” autorizzato a:

- produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo;
- immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione tramite accordi di compravendita senza essere soggetto a oneri discriminatori o sproporzionati;
- installare e gestire sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica abbinati a impianti di generazione da FER a fini di autoconsumo;
- mantenere diritti e obblighi in quanto *cliente finale*.

Caratteristiche simili sono attribuite dalla Direttiva sul mercato elettrico all’“*active customer*” inteso come cliente finale che consuma o accumula l’energia elettrica prodotta (indipendentemente dalla fonte).



LE COMUNITA' ENERGETICHE: LA NORMATIVA EUROPEA.

La normativa europea prevede la possibilità di dare luogo a forme di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile e non, individuando due fattispecie di nuovi soggetti giuridici con caratteristiche simili: la **Renewable energy community (REC)** nella Direttiva RED II, e la **Citizen energy community (CEC)** nella Direttiva elettrica (Direttiva 2019/944).

REC →

Soggetto autonomo basato sulla partecipazione volontaria di soggetti pubblici e privati il cui obiettivo principale è fornire, mediante attività di produzione e condivisione dell'energia rinnovabile anche a mezzo di accumulo, benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, piuttosto che profitti finanziari. Non è contemplata l'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

CEC →

Soggetto autonomo le cui finalità, partecipazione e missione sociale appaiono del tutto simili a quelle previste per le REC, ma la cui definizione prescinde dal carattere rinnovabile dell'energia. Esso può includere il possesso e la gestione della rete elettrica interna alla comunità (servizio di distribuzione elettrica) e può prevedere l'erogazione di servizi di efficienza energetica o servizi energetici in senso lato ai membri della comunità.



LE COMUNITA' ENERGETICHE: LA NORMATIVA REGIONALE.

La Regione Piemonte, con la **legge regionale n. 12/2018**, ha di fatto anticipato le citate norme europee prevedendo la promozione delle comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, partecipati da soggetti pubblici e/o privati, costituiti al fine di promuovere il processo di decarbonizzazione dell'economia e dei territori.

Il modello di comunità energetica a cui ha guardato la Regione Piemonte è costituito da un *mix* di caratteristiche proprie delle **REC** e delle **CEC**.

Tale modello condivide con le **CEC** l'attenzione per un ambito energetico non esclusivamente rinnovabile, nonché per la riduzione dei consumi energetici dei suoi membri.

Peraltro, esso condivide con le **REC** la vocazione a non esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, in ragione della proprietà pubblica delle reti, unitamente alla precipua attenzione per le fonti rinnovabili, ancorché in via non esclusiva.

Inoltre, la L.r. 12/2018 dispone che almeno il 70% dell'energia prodotta debba essere destinata all'autoconsumo da parte dei membri di una comunità energetica.



LE COMUNITA' ENERGETICHE: LA NORMATIVA REGIONALE. CARATTERISTICHE E COMPETENZE.

Ferme restando le competenze stabilite dalla norma europea, la legge regionale attribuisce alle comunità energetiche una dimensione di “comunità d’area” contraddistinta da un ruolo di garanzia esercitato dal Comune promotore, mediante l’adozione di un protocollo d’intesa. Tale dimensione è altresì caratterizzata dal ruolo di pianificazione energetica locale attribuito alla comunità energetica dalla norma.



Il documento strategico è sottoposto dalla Regione alla **verifica di coerenza con il PEAR**, nonché ad una **valutazione periodica** in ordine al conseguimento dei risultati.





LE COMUNITA' ENERGETICHE: DGR n. 18-8520 DELL'8 MARZO 2019.

Al fine di uniformare le prime sperimentazioni di comunità energetica sul territorio, sono stati individuati:

1. ***I requisiti minimi che devono essere posseduti da un progetto di comunità energetica;**
2. **i contenuti del protocollo d'intesa istitutivo;**
3. **i contenuti del bilancio energetico;**
4. ***i contenuti del documento strategico;**
5. **le modalità di effettuazione della verifica di coerenza del documento strategico con il PEAR;**
6. **le modalità di valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del documento strategico;**
7. ***le modalità di promozione e sostegno finanziario alle attività di studio e progettazione prodromiche all'istituzione di una comunità energetica.**





LE COMUNITA' ENERGETICHE: DGR n. 18-8520 DELL'8 MARZO 2019. REQUISITI MINIMI.

***Requisiti minimi (il cui rispetto deve essere dichiarato nel protocollo d'intesa istitutivo):**

- **requisito: contiguità elettrica** - i membri della comunità energetica devono appartenere ad "ambiti" elettrici territorialmente contigui;
- **requisito: entità del consumo elettrico** - il consumo elettrico annuo (della costituenda comunità energetica) deve essere pari ad almeno 0,5 GWh, da desumersi dall'analisi di un periodo temporale rappresentativo;
- **requisito: quota rinnovabile dell'autoproduzione** - una quota minima, pari al 35% dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo, deve essere generata da FER disponibili localmente;
- **requisito: pluralità di attori** - devono essere presenti una pluralità di soggetti produttori e consumatori di energia elettrica.





LE COMUNITA' ENERGETICHE: DGR n. 18-8520 DELL'8 MARZO 2019. CONTENUTI DEL DOCUMENTO STRATEGICO.

*Contenuti minimi del Documento strategico .

A titolo indicativo e non esaustivo vengono suggerite le seguenti azioni-tipo:

- **cambio del *mix* di vettori energetici** nel verso del progressivo abbandono delle fonti fossili;
- **riduzione dei consumi energetici** specifici della comunità (edifici, IP, processi produttivi, mobilità);
- **installazione di nuovi impianti** (o revamping di impianti esistenti) di generazione termica ed elettrica, anche tramite sistemi di teleriscaldamento, nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale;
- **affinamento del servizio di dispacciamento** con modulazione della curva di carico elettrico e termico della comunità;
- **azioni di sensibilizzazione** dei membri della comunità nei confronti della riduzione degli sprechi energetici e delle opportunità di finanziamento esistenti in campo energetico a livello europeo, nazionale e regionale.

Ogni azione elencata dovrà indicare:


- **il budget necessario** alla sua realizzazione;
- **il soggetto responsabile** per la sua attuazione;
- **i tempi di attuazione e il tempo di ritorno dell'investimento;**
- **i risultati attesi** in termini di riduzione dei consumi, quota da fonte rinnovabile, riduzione di emissioni climalteranti e di inquinanti locali.



PROMOZIONE E SOSTEGNO FINANZIARIO ALLA COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE.

*Le modalità di promozione e sostegno finanziario alla costituzione di comunità energetiche.

La Regione ha stanziato risorse pari a 50.000 euro per sostenere finanziariamente la fase sperimentale di costituzione delle comunità energetiche.





MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PERVENUTE.

Le manifestazioni d'interesse pervenute sulla base dell'Avviso pubblico, entro la scadenza del 6 dicembre 2019, sono:

Comunità Energetica



Comuni di **Scalenghe, Cantalupa, Roletto, San Pietro Val Lemina, Frossasco e Vigone** appartenenti alla *Oil Free Zone "Territorio sostenibile"*



Comune di Casalino



Comuni di **Mornese e Montaldeo**

MONVISO ENERGY COMMUNITY



QUESTIONI APERTE.

1. Nelle more del recepimento delle Direttive (RED II e Mercato elettrico) e del conseguente adeguamento del regime di regolazione, prevale l'incertezza sulla natura e sulle possibili configurazioni costitutive.

Configurazioni compatibili con l'assetto regolatorio vigente:

- a) gruppo d'acquisto;
 - b) società di vendita (con oneri di bollettazione dell'energia elettrica);
 - c) unità virtuale abilitata mista, finalizzata all'accesso al MSD.
2. La legge regionale pone l'accento sulla dimensione pubblica della rete distributiva utilizzata. A prescindere dalla peculiarità dei singoli casi, dovranno perfezionarsi accordi di collaborazione con il concessionario della distribuzione elettrica competente per territorio, la cui natura non è ancora definita.
 3. Le maggiori aspettative riguardano l'accesso a benefici di carattere fiscale e tariffario connessi alla bollettazione elettrica. Tuttavia, stante la vigente disciplina degli *oneri di sistema e di rete*, il solo vantaggio economico fruibile da una comunità energetica attiene alla remunerazione dei servizi di dispacciamento eventualmente offerti in qualità di UVAM.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

filippo.baretti@regione.piemonte.it